



PROVINCIA DI SASSARI
Settore 3

Appalti e Contratti, Istruzione e Servizi Sociali

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RECUPERO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL LICEO CLASSICO MUSICALE E COREUTICO "D. A. AZUNI" SEDE DI VIA ROLANDO E DI VIA DE CAROLIS A SASSARI – PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2015 – 17 – ASSE I "SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO" - CUP I88H17000000005 – CIG 93022256E8

1. PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando in ordine alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Provincia di Sassari, di compilazione e di presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto :

Lavori di riqualificazione, recupero, risanamento conservativo e rifunionalizzazione del Liceo Classico Musicale e Coreutico "D. A. Azuni" sede di via Rolando e di via De Carolis a Sassari.

Come previsto nella determinazione a contrattare del Settore Edilizia Patrimonio Nord Ovest – Sicurezza n. 1923 del 04.07.2022, divenuta esecutiva il 12.07.2022, l'affidamento avverrà mediante procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, (nel proseguo del Codice), ricorrendo alla riduzione dei termini per la presentazione delle offerte stabilito dall'art. 36, comma 9, del Codice.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, così come previsto dal comma 3 dell'art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, con la Legge 11 settembre 2020, n. 120, procedendo all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D. Lgs. n. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Il luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Sassari – Cap 07100 – Via Rolando n. 4 e Via Marialisa De Carolis n. 6.

Il Responsabile del procedimento è il Geom. Giuseppe Achene – g.achene@provincia.sassari.it – 079/20.69.638 - 338.650.37.44.

1.1. CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA E INFORMAZIONI PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione. Per partecipare occorre:

- collegarsi al sito <https://gareprovinciasassari.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> e registrarsi al Portale, attivando la funzione "Registrati", presente nella sezione "Area Riservata", prendere visione delle istruzioni per effettuare la registrazione riportate nel manuale "Modalità tecniche

per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" allegato nella sezione "Accesso area riservata";

- accedere nella sezione "Area Riservata" con le credenziali SPID;
- prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella "Guida per la presentazione di un'offerta telematica" allegato nella sezione "Istruzioni e manuali";
- firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta.

Per richiedere supporto tecnico in fase di registrazione e/o presentazione dell'offerta, è possibile contattare l'Helpdesk attraverso il form di richiesta assistenza presente nella sezione "Assistenza Tecnica" del Portale Appalti, nella sezione "Informazioni". N. telefono 0422/267755.

Gli Operatori che partecipano alla procedura esonerano espressamente la stazione appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Progetto esecutivo approvato con deliberazione dell'Amministratore Straordinario assunta con i poteri della Giunta Provinciale n.66 del 28.06.2022;
- d) Patto di integrità della Provincia di Sassari, approvato con Deliberazione dell'Amministratore Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 52 del 22.05.2017, consultabile al seguente indirizzo:
http://www.provincia.sassari.it/it/patto_di_integrit.wp.
- e) Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 21 del 30 marzo 2021, consultabile al seguente indirizzo:
http://www.provincia.sassari.it/it/piano_triennale_corruzione.wp

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:

<http://albo.provincia.sassari.it/jalbopretorio/AlboPretorio>

<https://gareprovinciasassari.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso la sezione "Comunicazioni riservate al concorrente" situata all'interno della scheda della gara pubblicata sulla piattaforma <https://gareprovinciasassari.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>, entro il termine specificato nella stessa, previa autenticazione all'area riservata.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione, in forma anonima, nell'ambito della stessa piattaforma nella sezione "Comunicazioni della stazione appaltante" situata all'interno della scheda della gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. COMUNICAZIONI

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al "Portale Appalti" della Provincia di Sassari, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice e per tutte le ulteriori comunicazioni afferenti il procedimento di gara.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed

efficacemente effettuate qualora rese mediante la piattaforma telematica “Portale Appalti” della Provincia di Sassari attraverso l’area riservata dei singoli operatori economici registrati.

Questi ultimi devono verificare l’esattezza dei recapiti e dell’indirizzo P.E.C. inseriti nell’Anagrafica del Portale in fase di registrazione provvedendo al relativo aggiornamento in caso di variazioni. In caso di modifiche dell’indirizzo PEC o problemi dei concorrenti nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, la stazione appaltante declina ogni responsabilità in merito a qualsivoglia problematica di ricezione o trasmissione connessa al non corretto funzionamento o alla errata indicazione dell’indirizzo PEC specificato dal concorrente.

Gli operatori economici devono trasmettere le proprie comunicazioni esclusivamente mediante utilizzo del Portale Appalti evitando di rispondere all’indirizzo delle PEC ricevute in quanto caselle di posta elettronica non presidiate. La stazione appaltante declina, pertanto, ogni responsabilità in merito a qualsivoglia problematica conseguente alla mancata lettura delle comunicazioni trasmesse a dette caselle che risulteranno, quindi, come non pervenute alla stazione appaltante.

Nel caso di indisponibilità del portale e, comunque, in ogni caso in cui la stazione appaltante lo riterrà opportuno, la Provincia di Sassari invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata istituzionale, all’indirizzo indicato dal concorrente.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, qualora consentito dal presente disciplinare, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA

Importo complessivo dell’appalto:

€ 4.920.635,17 oltre IVA 22%, suddiviso in:

- € 4.782.672,36 (euro quattromilionisettecentoottantaduecentosettantadue/36) per lavori, di cui € 1.203.724,63 (euro unmilioneduecentosettecentoventiquattro/63) per manodopera;
- € 137.962,81 (euro centotrentasettenovecentosessantadue/81) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

Riconducibili alla Categoria		classifica	Importo al netto degli oneri per la sicurezza	%	Prevalente o scorporabile	Avvalimento	Subappaltabile
Edifici civili e industriali	OG1	IV	€ 2.050.703,72	41,68	PREVALENTE	SI	SI
Impianti tecnologici	OG11	III	€ 996.661,21	20,25	scorporabile superiore al 10% (a qualificazione obbligatoria) (SIOS)	NO	SI
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni	OG2	III	€ 977.682,99	19,87	scorporabile superiore al 10% (a qualificazione obbligatoria)	NO	SI

culturali ambientali.	e							
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	OS6	III	€ 895.587,25	18,20	corporabile superiore al 10% (a qualificazione non obbligatoria)	SI	SI	

Per partecipare alla gara le imprese devono essere in possesso di:

- attestazione di qualificazione Soa per la categoria prevalente OG1 (Opere di edilizia) classifica IV;
- attestazione Soa per le categorie OG11, classifica III e OG2 classifica III.

Non è consentito l'avvalimento:

- per la categoria **OG2**, ai sensi dell'art. 146, comma 3, del D. Lgs 50/2016;
- per la categoria **OG11** (SIOS), ai sensi dell'art. 89 comma 11 d.lgs. 50/2016 e dell'art. 1 D.M. 248/2016.

E' consentito il subappalto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del Codice così come modificato dall'art. 49, comma 1 – lett. b) e comma 2 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108.

L'opera è finanziata con della Regione Sardegna Asse I “Iscol@”, con contributo GSE e con fondi propri della Provincia di Sassari.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a corpo”, ai sensi dell'art. 3, comma 1, dddd), del Codice.

I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto ed in conformità alle norme di legge.

All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35, comma 18, del Codice, un'anticipazione pari al 30 per cento dell'importo contrattuale. L'opera è finanziata con della Regione Sardegna Asse I “Iscol@”, con contributo GSE e con fondi propri dell'Amministrazione della Provincia di Sassari.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare il contratto durante il periodo di efficacia, senza dar corso ad una nuova procedura, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- le lavorazioni in aumento del contratto devono essere contenute nel limite del 15% dell'importo del contratto stipulato;
- le lavorazioni in aumento del contratto devono essere valutate con l'impiego dei prezzi regionali;
- le modifiche, nonché le varianti dei contratti di appalto in corso di validità non devono comportare aumento dell'importo stanziato per l'opera;
- la modifica o le nuove opere non devono essere di carattere sostanziale e devono essere tali da non alterarne la natura generale del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

4. DURATA DELL'APPALTO

Il termine per l'esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 550 (giorni cinquecentocinquanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La partecipazione alla gara è riservata ai concorrenti in possesso, **a pena di esclusione**, dei seguenti requisiti minimi:

6.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

a) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *b-bis)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *e g)*, commi 2, 4 e 5 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *c-bis)*, *c-ter)*, *c-quater)*, *d)*, *e)*, *f)*, *f-bis)*, *f-ter)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, e *m)* del Codice;

b) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del d. Lgs 231/01 e ss.mm.ii.;

c) di non trovarsi nelle condizioni di divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

6.2. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla competente Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. (DGUE parte IV lett. a) p.to 1).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

6.3. REQUISITO DI ORDINE ECONOMICO-FINANZIARIO E TECNICO-ORGANIZZATIVO

a) attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt.84 del Codice e 61 del DPR 207/2010, la qualificazione nella categoria prevalente OG1, classifica IV, e qualificazione nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria OG11 classifica III e OG2 classifica III.

b) certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata dai soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestazione SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.

Non è consentito l'avvalimento:

- per la categoria **OG2**, ai sensi dell'art. 146, comma 3, del D. Lgs 50/2016;

- per la categoria **OG11** (SIOS), ai sensi dell'art. 89 comma 11 d.lgs. 50/2016 e dell'art. 1 D.M. 248/2016.

Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari o GEIE si chiede quanto segue, a pena di esclusione:

- i requisiti di carattere generale di cui ai precedenti punti 6.1.a – 6.1.b. - 6.1.c, devono essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata;
- il requisito di idoneità professionale di cui al precedente punto 6.2., deve essere posseduto da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio;

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Si precisa che, i **consorzi stabili** possono indicare quali esecutori delle opere i soli consorziati che siano in possesso (in proprio) delle qualificazioni richieste dal bando per l'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento appartenenti alla categoria prevalente OG2, anche in ragione di quanto previsto dall'art. 146, comma 2 del Codice. E' pertanto, esclusa la possibilità di qualificarsi con il cumulo alla rinfusa essendo richiesto dalle norme il possesso dei requisiti di qualificazione specifici in capo all'impresa consorziata designata per eseguire i lavori a prescindere dall'esistenza di un soggetto che se ne assuma la responsabilità nei confronti dell'Amministrazione.

7. AVVALIMENTO

E' ammesso per la Cat OG1 e OS6,

Non è consentito l'avvalimento:

- per la categoria **OG2**, ai sensi dell'art. 146, comma 3, del D. Lgs 50/2016;
- per la categoria **OG11** (SIOS), ai sensi dell'art. 89 comma 11 d.lgs. 50/2016 e dell'art. 1 D.M. 248/2016.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Si precisa che:

- Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
- Il concorrente e l'operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
- Non è consentito, a pena di esclusione, che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.
- L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati.
- Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

A tal fine il concorrente che intende avvalersi dell'istituto dell'avvalimento dovrà indicarlo nel DGUE (Parte II sez. C) ed allegare nella piattaforma, a pena di esclusione, tutta la documentazione prevista al primo comma art. 89 del Codice e appresso indicata:

- a) una dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliata, ex DPR 445/2000 art. 46 e 47, attestante il possesso da parte dell'ausiliaria dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi dell'impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione, utilizzando il modello DGUE (Parte II - Lett. A e B; Parte III; Parte IV); Parte VI), ex DPR 445/2000 art. 46 e 47, sottoscritta dal Rappresentante Legale dell'impresa ausiliaria, attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici;
- c) dichiarazione, DPR 445/2000 art. 46 e 47, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa ausiliaria con la quale quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie per l'esecuzione dell'appalto di cui è carente il concorrente;

d) dichiarazione, DPR 445/2000 art. 46 e 47, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa ausiliaria con la quale attesta che la medesima impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;

e) contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto di avvalimento deve essere **prodotto** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, **sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti delle imprese ausiliata e ausiliaria;**

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d. Lgs 82/2005. In tale ultimo caso la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1 del D. Lgs 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del D. Lgs 82/2005).

Per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

L'eventuale allegato cui si fa rinvio nel contratto deve, a pena di nullità, contenere l'indicazione dell'oggetto della gara, del CIG ed essere sottoscritto da entrambe le parti.

8. SUBAPPALTO

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 49 del decreto legge n. 77/2021, convertito in legge 108/2021:

- è vietata la cessione del contratto;
- non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto;
- non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione:
 1. delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti;
 2. dei contratti ad alta intensità di manodopera

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Qualora il concorrente, in caso di aggiudicazione, intenda avvalersi del subappalto è fatto obbligo di indicare, ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. n.50/2016, all'atto dell'offerta (nel modello DGUE - Parte II - lett. D) le opere e/o le parti di opere che eventualmente intende subappaltare, nel rispetto del limite massimo previsto dalla normativa vigente.

L'affidamento in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni come da art. 105, comma 4, del codice:

a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

Qualora l'appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per le eventuali categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara.

Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del Codice.

La Provincia provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

9. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, se consentito dalla piattaforma, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 o mediante la consultazione degli enti competenti.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASOUE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

10. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

I concorrenti che intendono partecipare alla gara, **a pena di esclusione dalla gara**, dovranno effettuare, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte indicata nel bando, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad € **140,00** (centoquaranta/00).

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

11. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo dell'appalto, e precisamente di importo pari ad € **98.412,70** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla

gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento mediante bonifico bancario presso la Tesoreria provinciale, Banco di Sardegna – agenzia 3 Sassari (codice Ente 4290915) – IBAN IT 67 X 01015 17203 000070028460 o postale Conto Corrente Postale n 10695070 – IBAN IT84W0760117200000010695070;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme agli schemi di polizza tipo approvati con Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19.01.2018 n. 31;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, sottoscritta digitalmente, che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante completa della copia del documento d'identità in corso di validità del dichiarante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per **ulteriori 180 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria deve essere **sottoscritta digitalmente** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e dal legale rappresentante dell'impresa/legali rappresentanti del costituendo raggruppamento ed essere **prodotta** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e dal legale rappresentante dell'impresa/legali rappresentanti del costituendo raggruppamento;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d. Lgs 82/2005. In tale ultimo caso la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1 del D. Lgs 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del D. Lgs 82/2005).

La dichiarazione di impegno deve essere **sottoscritta** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotta** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d. Lgs 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1 del D. Lgs 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del D. Lgs 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Si applica la riduzione del 50% non cumulabile con quella di cui al punto precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole medie imprese.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto o entro il termine fissato dalla stazione appaltante l'aggiudicatario deve presentare:

- la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice.
- la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7 del Codice, per una somma assicurata:
 - per un ammontare assicurato non inferiore a: € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).
 - per la responsabilità civile verso terzi: non inferiore a € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00).

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che gli stessi siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. SOPRALLUOGO

Non è richiesto sopralluogo obbligatorio.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Gli operatori economici interessati dovranno presentare le offerte entro e non oltre il termine perentorio del **09.08.2022 ore 09,00** esclusivamente sulla piattaforma informatica denominata "Portale Appalti" della Provincia di Sassari. La piattaforma adotta come limite il secondo "00"; gli orari indicati nei bandi di gara, seppur privi dell'indicazione dei secondi, dovranno intendersi con questi ultimi pari a "00". Scaduto il suddetto termine non sarà più possibile inviare la documentazione e, pertanto, l'operatore economico non potrà partecipare alla procedura di gara. Sulla piattaforma digitale di e-procurement dovranno essere caricati i documenti richiesti come dettagliato di seguito avendo cura di inserire la relativa documentazione all'interno della propria "busta digitale".

L'offerta è composta da due buste digitali:

"Busta amministrativa" - Documentazione Amministrativa

"Busta economica" - Offerta Economica

Si precisa che tutta la documentazione prevista ed inserita all'interno di ogni singola busta digitale dovrà essere in formato pdf e sottoscritta digitalmente.

Prima di inviare l'offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi di aver caricato a sistema, in corrispondenza alle Buste "telematiche" pertinenti (Busta amministrativa - Busta economica) la documentazione specificata nei paragrafi seguenti.

I concorrenti possono verificare in ogni momento lo stato della procedura collegandosi con le proprie credenziali al Portale Appalti della Provincia di Sassari.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere presentati per via telematica attraverso il portale Appalti in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s) del d. lgs 82/2005.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta che non siano già in formato pdf, devono essere tutti convertiti in formato pdf.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni integrative potranno essere redatte sui modelli disponibili e scaricabili all'indirizzo Internet <http://albo.provincia.sassari.it/jalbopretorio/AlboPretorio> e sul portale Appalti.

La documentazione potrà essere prodotta in originale o in copia (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d. Lgs 82/2005. In tale ultimo caso la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1 del D. Lgs 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del D. Lgs 82/2005).

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **non saranno accettate dal sistema** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale).

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. BUSTA DI QUALIFICA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta digitale "Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- domanda di partecipazione;
- Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) di cui all'art. 85 del Codice, debitamente compilato/i e firmato/i conformemente alle "Istruzioni", corredato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di ogni singolo firmatario;
- dichiarazioni integrative;
- documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. 1, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipi in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta con firma digitale:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di

partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

a) eventuale procura.

La procura deve essere **prodotta** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, **sottoscritto digitalmente**.

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d. Lgs 82/2005. In tale ultimo caso la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1 del D. Lgs 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del D. Lgs 82/2005).

La domanda di partecipazione, dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore complessivo di € 16,00 dovrà avvenire:

a) mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- Sez. Dati Anagrafici, al punto 4, deve essere inserita la ragione sociale di chi effettua il versamento, ovvero dalla sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti;
- Sez. Dati Anagrafici, al punto 5, devono essere riportati i dati del rappresentante legale dell'impresa
- Sez. Dati del versamento, al punto 6 "Ufficio/Ente", devono essere riportato il seguente codice RL7;
- Sez. Dati del versamento, al punto 7 "Codice territoriale", devono essere riportato il seguente codice TW8;
- Sez. Dati del versamento, al punto 10 "Estremi dell'atto o del documento" deve essere riportato l'anno di riferimento della gara e nella parte riferita al numero deve esser inserito il CIG relativo alla gara;
- Sez. Dati del versamento, al punto 11 "Codice tributo" deve essere riportato il num. 456T;
- Sez. Dati del versamento, al punto 12 "Descrizione" deve essere riportato la dicitura: Imposta di bollo "Lavori di- CIG: 93022256E8";
- **Sez. Dati del versamento, al punto 13 "Importo" deve essere indicato il valore in cifre e in lettere di € 16,00 (euro sedici/00) dovuto per la domanda di partecipazione.**

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nella busta di qualifica la scansione del modello F23, completa della dichiarazione di conformità del documento all'originale sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, secondo le modalità indicate nel paragrafo "Domanda di Partecipazione".

b) Mediante l'utilizzo del modulo per attestazione pagamento imposta di bollo con contrassegno telematico allegato al presente disciplinare.

Sulla base delle recenti risposte agli interpelli dell'Agenzia delle Entrate in merito all'applicazione della risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013, si precisa che le offerte economiche prodotte dai concorrenti in sede di gara non sono assoggettate ad imposta di bollo con l'unica eccezione dell'offerta economica dell'aggiudicatario il quale, successivamente all'aggiudicazione, sarà invitato dalla stazione appaltante alla regolarizzazione della stessa.

B) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione tra i documenti allegati, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

A – Informazioni sull'operatore economico.

B – Informazioni sui soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice).

C – Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (art. 89 del Codice) – in caso di ricorso all'avvalimento.

D – Informazioni concernenti il subappalto (art. 105 del Codice) – in caso di ricorso al subappalto

In caso di ricorso all'avvalimento (qualora consentito nel presente disciplinare) si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, carica sulla piattaforma telematica:

- 1) DGUE, a firma digitale dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto.

A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della Parte II sezione D del DGUE

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione (art. 80 Codice)

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del Codice e dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001.

A: Motivi legati a condanne penali;

B: Motivi legati al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali;

C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali;

D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale.

Ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 1, lett. b-bis, e comma 5 lett. b), c, c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice.

La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, rese con il DGUE, è riferita a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo art. 80 di seguito indicati:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro.

La dichiarazione di inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del nuovo Codice, deve riguardare anche i soggetti di cui sopra che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del presente bando. Il concorrente deve quindi dichiarare:

- se vi siano soci, soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data del presente bando;
- qualora vi siano tali soggetti, l'assenza delle cause di esclusione oppure l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;
- qualora vi siano soggetti cessati dalla carica, come suindicato, per i quali sussistano cause di esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato.

Parte IV – Criteri di selezione

Si richiede la compilazione della sezione A.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma

3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più file distinti).

C) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni integrative, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, preferibilmente in conformità al modello messo a disposizione sulla piattaforma telematica con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett. b-bis), comma 5, lett. b), c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) e di non aver commesso il reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c.;

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;

3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata e:

- di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto;

- di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;

- di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;

- di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori; - di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

- di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

- di aver preso visione del piano della sicurezza e di coordinamento di cui alla documentazione di progetto predisposto dalla stazione appaltante e messo a disposizione dei concorrenti;

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

5. accetta il Patto di integrità della Provincia di Sassari, approvato con Deliberazione dell'Amministratore Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 52 del 22.05.2017;

6. dichiara:

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal codice di comportamento dei dipendenti adottato dalla stazione appaltante con deliberazione della Giunta Provinciale n. 141 del 17.12.2013, pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente al seguente indirizzo: <http://www.provincia.sassari.it/resources/cms/documents/All.GP.n.141>

Codice_comportamento_Prov_SS.pdf e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- di accettare le prescrizioni contenute nel Piano Triennale di prevenzione della Corruzione 2021/2023 approvato con la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 21 del 30.03.2021;

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina

del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge (**Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**);

8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

10. attesta:

- di aver preso visione dell'Informativa sul Trattamento dei Dati Personali pubblicata nel sito internet dell'Ente, visionabile e scaricabile al seguente link

http://www.provincia.sassari.it/resources/cms/documents/Informativa_Generale_Privacy.pdf;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);

11. dichiara, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, quanto segue (rispettivamente e a seconda della fase) (**Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 o che abbiano depositato la domanda di cui all'art. 161, sesto comma, del citato RD 267/1942**):

a) Tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all'emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal Tribunale di, nonché dichiarazione attestante: di partecipare alla gara in avvalimento e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ;

b) Dopo l'emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Giudice delegato di, nonché dichiarazione attestante: di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

12. indica: a) il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate per la verifica della regolarità fiscale e ne specifica la PEC b) la sede dell'Ufficio Provinciale competente per i necessari accertamenti in tema di obblighi derivanti dalla Legge 68/1999, relativa al diritto al lavoro dei disabili e ne specifica la PEC;

13) Dichiara:

- (**per le imprese che rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241**) di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione, gli obblighi previsti dal predetto articolo non trovano applicazione qualora l'operatore economico comunichi, allegando la relativa certificazione, la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5 dell'art. 17-Bis "Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse

charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera" del D. lgs 9 luglio 1997, n. 241;

Ai fini della partecipazione alla gara sono stati predisposti i modelli sottoriportati, da sottoscrivere digitalmente, che contengono le pertinenti dichiarazioni sopra elencate che il concorrente ed eventuali subappaltatori e ausiliarie sono tenuti a rilasciare. Tali modelli sono disponibili e scaricabili all'indirizzo Internet <http://albo.provincia.sassari.it/jalbopretorio/AlboPretorio> e sul Portale Appalti.

All. 1- domanda di partecipazione;

All. 2- dichiarazione integrativa concorrente

All. 3 – RTI

All. 4 - cauzione

All. 5 – dichiarazione assolvimento imposta di bollo

All. DGUE

DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

1) documento denominato “**PASSOE**” di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente, sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti indicati nello stesso;

2) documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, sottoscritta digitalmente, che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante completa della copia del documento d’identità in corso di validità del dichiarante;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice:

3) **certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice** che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;

4) **attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 84, del Codice.

5) **copia documento di identità** del legale rappresentante in corso di validità;

6) **ricevuta** versamento contributo Anac.

DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 13.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, c. 4 del Codice, le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA - OFFERTA ECONOMICA

La busta digitale "Offerta Economica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) il ribasso percentuale offerto da applicare sull'importo dei lavori posto a base di gara, con esclusione degli oneri della sicurezza ed il conseguente prezzo offerto per i lavori oggetto del presente appalto.

Si precisa che il ribasso percentuale dovrà essere espresso con un massimo di cinque decimali; qualora i decimali fossero in numero maggiore le ulteriori cifre decimali oltre la quinta non fanno presa in considerazione e non si procederà ad alcun arrotondamento.

La soglia di anomalia e i calcoli intermedi vengono arrotondati alla quinta cifra decimale: per difetto qualora la quinta cifra abbia un valore inferiore a cinque, per eccesso qualora la quinta risulti pari o superiore a cinque.

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

L'offerta economica deve essere predisposta esclusivamente compilando la relativa sezione della piattaforma digitale e sottoscrivendo digitalmente (file formato .P7M) il file pdf generato dalla piattaforma stessa successivamente all'inserimento delle informazioni richieste. Per le offerte formulate da Raggruppamenti temporanei, il file citato dovrà recare la firma digitale dei legali rappresentanti (o soggetto dotato di procura) di tutte le imprese raggruppate.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, con la Legge 11 settembre 2020, n. 120 determinato mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata mediante i criteri di calcolo di cui ai commi 2 e 2 bis del cit. art. 97, come riformulati dal D.L. n. 32/2019 convertito con Legge n. 55/2019.

18. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO INVERSIONE PROCEDIMENTALE – ART. 36, COMMA 5, DEL CODICE

Il Seggio di gara applicherà l'inversione procedimentale prevista dall'art. 133, comma 8 del Codice ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 55/2019, in base alla quale la verifica della documentazione amministrativa verterà ad accertare esclusivamente la presenza e la regolarità dei documenti di seguito riportati, diversi dalle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali e speciali:

- 1) Domanda di partecipazione;
- 2) PASSOE debitamente sottoscritto;
- 3) Versamento del contributo ANAC
- 4) garanzia provvisoria e relativa dichiarazione d'impegno a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva completa del documento d'identità del fidejussore nonché una dichiarazione sostitutiva

di atto notorio del fideiussore, sottoscritta digitalmente, che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

5) scansione del modello F23 attestante il pagamento del bollo o il modulo per attestazione pagamento imposta di bollo con contrassegno telematico.

La prima seduta avrà luogo presso il settore 3 Appalti e Contratti – Piazza d'Italia 31 – terzo piano – Sassari, o con modalità a distanza, attraverso il portale Appalti, il giorno **09.08.2022 ore 10.00**. L'apertura delle offerte potrà essere seguita dai partecipanti mediante collegamento al Portale Appalti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le successive sedute proseguiranno nei giorni seguenti a decorrere **dalle ore 10.00** della mattina e dalle ore 15.30 del pomeriggio salvo diversa indicazione che sarà comunicata ai concorrenti con apposito messaggio pubblicato nella scheda della gara, sezione “Comunicazioni della stazione appaltante” della piattaforma.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara provvederà, nella prima seduta, a collegarsi al Portale Appalti, al fine di procedere all'accertamento delle offerte presentate in tempo utile.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la presenza e la regolarità della documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare limitatamente ai documenti di cui ai precedenti punti nn.1), 2), 3), 4);
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14 limitatamente alle carenze relative ai documenti amministrativi precedentemente elencati;
- c) disporre le eventuali esclusioni in caso di inutile decorso del termine assegnato o nel caso di documentazione irregolare non sanabile.

Successivamente, il seggio di gara procederà:

- *all'apertura delle buste* telematiche contenenti le offerte economiche.

- *ad effettuare i conteggi* per stabilire la soglia dell'anomalia delle offerte con le modalità di cui all'art. 97, commi 2 e 2 bis del Codice, e precisamente:

1) Se le offerte ammesse sono in numero pari o superiore a 15 (art. 97, comma 2 del Codice):

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

2) Se le offerte ammesse sono in numero da 5 a 14 (art. 97, comma 2 bis del Codice):

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

- a redigere la graduatoria finale.

- a redigere apposito verbale delle attività svolte.

Verifica della documentazione amministrativa

Successivamente alla formazione della graduatoria si procederà:

- a verificare la conformità a quanto richiesto nel presente disciplinare della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti generali e speciali nei confronti degli operatori economici posizionati al primo e al secondo posto in graduatoria.

- ad attivare – se necessario - la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice.

A tal fine, qualora necessario, al termine dell'esame della documentazione amministrativa presentata dagli operatori oggetto di verifica, il seggio di gara sospende la seduta per richiedere le dovute integrazioni attraverso il portale Appalti. Il giorno e l'ora della prosecuzione della gara verranno pubblicati sul portale medesimo.

Come previsto dalla norma sopra richiamata verrà assegnato al concorrente oggetto di soccorso istruttorio un termine, non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate e regolarizzate sia le dichiarazioni sostitutive e il DGUE che gli elementi essenziali mancanti o incompleti. Nel termine assegnato il concorrente deve presentare le integrazioni e le regolarizzazioni richieste a pena di esclusione.

Alla ripresa dei lavori, il seggio di gara esaminerà la documentazione integrativa e deciderà sull'eventuale esclusione del concorrente invitato all'integrazione, successivamente, procederà a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Conclusione della procedura

All'esito delle operazioni di cui sopra, il seggio di gara formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala, chiudendo le operazioni di gara.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti presentino la stessa percentuale di ribasso si procederà, nella medesima seduta, al sorteggio.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà attraverso l'utilizzo del sistema Avcpass, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sul concorrente primo e secondo classificato.

In caso di esito negativo delle verifiche nei confronti dell'aggiudicatario la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato qualora risultato regolare sulla base delle verifiche effettuate nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'esclusione del concorrente oggetto di soccorso istruttorio, disposta a seguito della formazione della graduatoria, non rileva ai fini della graduatoria finale stessa.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del D.lgs. 159/2011).

In caso di un numero di offerte valide inferiori a 10 non si procederà all'esclusione automatica fermo restando il potere di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse secondo le modalità indicate dall'art. 97 del Codice. In questo caso il R.U.P. valuterà la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse; si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del R.U.P. procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del subcontraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e, comunque, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono **a carico dell'aggiudicatario** e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € _____.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

19. RICORSO

E' possibile presentare ricorso contro il presente atto al tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Piazza Carmine n.22 09124 Cagliari nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro *di Sassari*, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare.

L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del citato Regolamento UE 679/2016 è pubblicata sulla Home Page del sito dell'Ente, accessibile mediante collegamento all'indirizzo www.provincia.sassari.it - sezione "Privacy" nonché visionabile e scaricabile mediante accesso diretto al seguente link:

http://www.provincia.sassari.it/resources/cms/documents/Informativa_Generale_Privacy.pdf
Sassari, 27.07.2022

Il Dirigente
Arch. Giovanni Milia